



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL TEATRO COMUNALE "CIELO D'ALCAMO"

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.03.2017, divenuta esecutiva il 13.04.2017.

Il presente regolamento entra in vigore il 28.04.2017



COMUNE DI ALCAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL TEATRO COMUNALE "CIELO D'ALCAMO"

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Destinazione d'uso

1. Il Teatro Cielo D'Alcamo è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza per complessivi 582 posti a sedere di cui 358 in platea e 224 in galleria. Il Teatro Cielo D'Alcamo può essere utilizzato per manifestazioni di interesse culturale, sociale e politico - istituzionale, purché di prestigio per la Città.

Art. 2

Concessione temporanea

1. Compatibilmente con la programmazione delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, a cui si riconosce diritto di priorità nella formazione del calendario, il Teatro Cielo D'Alcamo può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di valore culturale, artistico, sociale e politico - istituzionale.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

Art. 3

Procedura per la concessione

1. Per ottenere la concessione del Teatro Cielo D'Alcamo, il richiedente deve presentare domanda scritta, mediante l'apposita modulistica, indirizzata al Dirigente della direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La domanda va presentata con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data a cui la concessione si riferisce. Domande pervenute tardivamente rispetto al termine indicato, verranno comunque prese in considerazione ed istruite; in tal caso, tuttavia, non può essere preventivamente garantita la conclusione in tempo utile del relativo procedimento.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di associazione, ente o altra personalità giuridica, anche le

- generalità del legale rappresentante;
- b) tipologia dell'iniziativa per cui è chiesta la concessione (titolo, natura, caratteristiche, altro);
 - c) giorno, ora, durata della concessione richiesta;
 - d) indicazione delle necessità tecniche del richiedente, da individuarsi fra quelle specificate nell'apposito modulo (scheda tecnica) predisposto dall'Ufficio competente.
3. La richiesta viene istruita, nel rispetto dell'ordine cronologico di protocollo, dal competente ufficio comunale che verifica le compatibilità con il rispetto degli impegni già previsti in calendario: a tal fine può concordare con il richiedente variazioni alla data, all'ora, alle modalità esecutive. Successivamente l'ufficio formula la proposta di concessione relativamente alla quale il Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. o suo delegato adotterà i provvedimenti conseguenti, disponendo anche, nel caso di rilascio della concessione, l'invio agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Trapani per le richieste del servizio di vigilanza e antincendio ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 4

Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro Cielo D'Alcamo è subordinata alla verificata disponibilità del Teatro e all'indispensabile rispetto, da parte del soggetto concessionario, delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti.
2. In nessun caso il Teatro Cielo D'Alcamo può essere concesso quando, a parere dei competenti uffici, per la natura e/o le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. Una volta rilasciata, la concessione in uso del Teatro Cielo D'Alcamo può essere revocata in qualunque momento qualora vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 5

Durata della concessione

1. La concessione del Teatro Cielo D'Alcamo viene effettuata per una o più giornate di spettacolo ed in aggiunta a queste, per una o più giornate di prove e/o di allestimento; tali diversi utilizzi dovranno essere esattamente specificati nella domanda di concessione.
2. La concessione per una giornata di allestimento e/o prove comporta la disponibilità del Teatro per una durata non superiore a 6 ore.

CAPO II – TARIFFE DI CONCESSIONE

Art. 6

Criteri per la definizione tariffaria

1. La concessione del Teatro Cielo D'Alcamo è rilasciata a titolo oneroso e per il solo svolgimento delle attività e manifestazioni di cui al precedente art. 1.
2. Le tariffe vengono approvate, tenuto conto dei criteri di cui al presente articolo, sulla base della percentuale di copertura dei costi stabiliti dal Consiglio Comunale, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe di concessione del Teatro vengono definite nel rispetto dei commi seguenti.
4. E' prevista una tariffa unitaria giornaliera, diversificata in due tipologie: tariffa per giornata di spettacolo (manifestazione, convegno, evento con presenza di pubblico) e tariffa per giornata di prove o di allestimento (a porte chiuse e senza pubblico).
5. Il tariffario di concessione del Teatro Cielo D'Alcamo è articolato in tre fasce: tariffa intera (fascia A), tariffa agevolata (fascia B) e tariffa minima per esclusive finalità benefiche riservata ai soggetti aventi diritto (fascia C).
6. Il Teatro Cielo D'Alcamo viene concesso a tariffa agevolata (fascia "B") alle Associazioni, purché perseguano obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della comunità, a partiti politici, alle organizzazioni sindacali ed alle Istituzioni Pubbliche.
7. Il Teatro Cielo D'Alcamo viene concesso a tariffa minima (fascia "C") alle ONLUS iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, per l'organizzazione di manifestazioni di beneficenza, di interesse artistico e culturale, a condizione che vi sia la pubblica indicazione del beneficiario. Viene, altresì, concesso a tariffa minima alle associazioni di giovani con almeno il 50% dei soci di età fino a 29 anni, con ingresso libero.
8. Nel caso in cui l'uso del Teatro venga richiesto per la programmazione di una stagione teatrale o per un ciclo di eventi "collegati" organizzato su più giornate, sono previste tariffe omnicomprenditive dell'intera stagione programmata differenziate in ragione della seguente durata:
 - a) fino a 10 giornate nell'arco dell'anno;
 - b) da 11 a 20 giornate nell'arco dell'anno;
 - c) da 21 e fino ad un massimo di 30 giornate nell'arco dell'anno.

Art. 7

Disposizioni a favore delle Scuole

1. Ad ogni Istituto Scolastico del Comune di Alcamo, previa specifica richiesta del Dirigente Scolastico, sono concesse per ogni anno solare una giornata di uso gratuito del Teatro più una giornata per le prove e montaggio, per iniziative di carattere didattico e di valore culturale e scientifico, fermi restando gli obblighi in capo al concessionario di cui al successivo art. 10.

Art. 8

Pagamenti

2. Il concessionario è tenuto a versare, anticipatamente rispetto alla presa di possesso del Teatro, l'importo tariffario previsto secondo le modalità indicate dalla modulistica.

CAPO III – PRESCRIZIONI

Art. 9

Capienza del Teatro

3. Non è consentito, per nessun motivo, superare la capienza massima di pubblico, corrispondente ai numeri di posti previsti in platea e in galleria come indicato all'art.1.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.
2. L'utilizzo del Teatro è subordinato all'accettazione ed al rispetto delle norme prescritte per il montaggio e la realizzazione di spettacoli nel Teatro Cielo D'Alcamo.
3. E' vietato lo svolgimento di attività di allestimento a personale non abilitato.
4. I materiali destinati agli allestimenti devono essere conformi alle norme antincendio in vigore .
5. Il servizio video-fonico è a carico del richiedente.
6. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione comunale dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante il periodo di concessione o in conseguenza di esso, sulla base di perizia redatta dai competenti servizi comunali.
7. Al momento della consegna dell'immobile viene controfirmato dalle parti apposito verbale, e lo stato del Teatro viene verificato in contraddittorio dalle parti prima e dopo l'uso.
8. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.
9. E' a carico del concessionario il costo per il servizio prestato dai Vigili del Fuoco, obbligatorio, previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/96.
10. E' a carico del concessionario il servizio di vigilanza antincendio e primo soccorso, detto servizio sarà effettuato dal personale esterno in possesso di attestato di formazione specifica. I nominativi delle persone preposte a tale servizio vanno comunicati agli Uffici amministrativi comunali preposti al controllo e al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
11. Il concessionario dovrà munirsi e consegnare prima dell'utilizzo del Teatro, di idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone e/ cose durante l'utilizzo del Teatro con un massimale per ciascun sinistro (inteso come evento che cagioni danni all'immobile, agli arredi, e/o persone) pari a € 1.000.000,00.

Art. 11

Vigilanza

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è sempre consentito l'accesso al personale comunale della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con compiti di verifica-controllo sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

2. Il concessionario è tenuto a dare immediato rispetto ed adeguarsi alle segnalazioni o richiami, relativi ad eventuali inosservanze al presente regolamento, formulate dal personale comunale in servizio; in caso di inosservanze è dovere dei competenti uffici formalizzare le necessarie contestazioni che verranno tenute in evidenza in occasione di successive richieste di concessione.

Art. 12
Amplificazione sonora

1. All'interno del Teatro Cielo D'Alcamo è consentito l'uso moderato di impianti di amplificazione sonora, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13
Divieti

1. Nella sala, sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande.
2. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.
3. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, se non per esigenze strettamente tecniche.
4. Durante gli spettacoli è proibito fare uso di macchine fotografiche, apparecchi di registratori audio-video tranne se autorizzato dal concessionario o dal personale comunale addetto alla vigilanza,
5. Durante lo spettacolo è vietato disturbare muovendosi impropriamente all'interno dei corridoi del Teatro.
6. Il personale comunale della direzione addetto alla vigilanza si riserva la possibilità di allontanare dall'ingresso in Teatro coloro che contravvengono alle regole del presente articolo.

Art. 14
Inosservanza delle prescrizioni

1. In caso di inosservanza grave o di reiterata inosservanza da parte del concessionario, lo stesso non potrà ricevere ulteriori concessioni d'uso del Teatro "Cielo D'Alcamo" per la durata minima di anni due.